

Bruxelles, 11 settembre 2025
(OR. en)

11579/25

LIMITE

UD 159
COEST 578
CID 4
TRANS 304

Fascicolo interistituzionale:
2025/0208(NLE)

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
in data:	17 settembre 2025
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda gli inviti alla Repubblica di Moldova e al Montenegro ad aderire a tali convenzioni e l'adozione delle decisioni che modificano la convenzione relativa ad un regime comune di transito in seguito all'adesione della Repubblica di Moldova e del Montenegro a tale convenzione - Adozione

1. L'11 luglio 2025 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea (UE) nel comitato congiunto UE-paesi di transito comune (PTC) istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda gli inviti alla Repubblica di Moldova e al Montenegro ad aderire a tali convenzioni e l'adozione delle decisioni che modificano la convenzione relativa ad un regime comune di transito in seguito all'adesione della Repubblica di Moldova e del Montenegro a tale convenzione¹, basata sull'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

¹ Docc. ST 11545/25 + ADD 1.

2. Il gruppo "Unione doganale" ha esaminato la proposta e, a seguito di una procedura scritta, il 18 luglio 2025 ha raggiunto un accordo sul testo che figura nel doc. ST 11552/25.
3. Il Comitato dei rappresentanti permanenti potrebbe pertanto:
- confermare l'accordo raggiunto a livello di gruppo;
 - invitare il Consiglio ad adottare la decisione che figura nei documenti ST 11565/25 + ADD 1 (testo messo a punto dai giuristi-linguisti) tra i punti senza dibattito in una delle prossime sessioni.
4. Il Parlamento europeo sarà informato conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE e la decisione gli sarà trasmessa.
-